

	STATUTO	
	ASSOCIAZIONE NATURAMO	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile, della	
	Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117,	
	l'Associazione denominata "Naturamo APS", da ora in avanti	
	denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Tera-	
	mo (TE).	
	Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della	
	sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio	
	Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro Comune	
	dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea	
	straordinaria di modifica dello statuto.	
	L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato	
	dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione	
	nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore (RUNTS).	
	La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgi-	
	mento in favore dei propri associati, di loro familiari o di	
	terzi di una o più delle seguenti attività di interesse gene-	
		Pagina 3 di 26

rale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Nello specifico le attività di interesse generale di cui sopra potranno essere svolte attraverso:

- promozione della salute, del benessere e della sicurezza delle persone e delle comunità;
- promuovere la partecipazione ed il volontariato dei cittadini nella difesa dell'ambiente e per il miglioramento della qualità della vita, favorendo una migliore coesione sociale e una modifica dei comportamenti individuali e della collettività;

- promuovere la difesa e salvaguardia delle specie animali e vegetali, del suolo, della biodiversità e del paesaggio;
- operare per la valorizzazione delle aree protette;
- promuovere lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale;
- intervenire nel campo dell'educazione e della didattica, nonché dell'apprendimento permanente per favorire in tutte le fasce d'età una nuova sensibilità ambientale disponibile ad impegnarsi per realizzare un equilibrato rapporto tra essere umano e natura;
- favorire lo scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione tra i diversi soggetti che si occupano di ambiente e valorizzazione del territorio:
- promuovere le attività sportive e motorie in natura, non lesive dell'ambiente promuovendole come strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell'ambiente naturale e del loro rapporto;
- documentare, recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni

tipiche locali nonché il modo in cui gli insediamenti

tradizionali hanno caratterizzato la formazione e

l'evoluzione del paesaggio e del territorio geografico;

- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico,

tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mez-

zo di divulgazione e di produrre e vendere stampati, an-

che periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati

ed altro materiale attinente lo scopo sociale/svolgere

ed organizzare in proprio o con la collaborazione di al-

tri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di

specializzazione, di qualificazione e formazione, borse

di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche

all'estero, attinenti allo scopo sociale;

- gestire attività di carattere sociale, culturale, ed

economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali,

luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori,

atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale

riferita allo scopo sociale;

- promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi

inerenti problemi specifici di carattere ecologico, am-

bientale, territoriale, antropologico e socio economico;

- svolgere attività di educazione ambientale per il mondo

della scuola, in ambito urbano e naturale, anche orga-

nizzando attività come, a titolo di esempio, gite,

escursioni, campi scuola, per estendere la conoscenza di

zone di interesse ambientale e naturalistico;

- promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;

- promuovere e diffondere la vendita di prodotti artigianali creati dall'Associazione;

- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti/ organizzare campi esperienziali finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;

- favorire processi di mitigazione e adattamento nei cambiamenti climatici;

- promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale;

- promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- fornire servizi di supporto alle aziende agricole ed agrituristiche che svolgono l'attività di fattorie didattiche o del turismo esperienziale / fornire servizi di tutela, recupero, restauro, valorizzazione ed organizzazione del patrimonio paesaggistico ambientale;
- fornire servizi di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del turismo, realizzazione e gestione di attrezzature collettive per l'accoglienza del turista, per la fruizione dei luoghi e dei contesti territoriali e per l'erogazione dei servizi turistici;
- organizzare e gestire corsi di associazioni e fondazioni a livello nazionale per la diffusione e lo scambio culturale / appoggiare e coordinare ogni iniziativa che rientri negli scopi proposti anche se esterni all'Associazione;
- promozione di convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dello scopo sociale;
- creazione e gestione di siti web per diffondere la propria attività;
- promozione di tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

- organizzazione di attività e manifestazioni di beneficenza e/o raccolta fondi da investire per gli scopi dell'Associazione;

- organizzazione e promozione di attività ricreative varie come cene e pranzi sociali, viaggi a scopo culturale, di ricerca e di promozione delle attività dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, il telefax, la posta elettronica o altro mezzo elettronico, possono sostituire la comunicazione scritta purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo setto-

re, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà

e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde

direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revo-

cato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministra-

zione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di perti-

nenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo orga-

no:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base

delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio

sociale, elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere

le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo am-

ministrativo, elaborare il bilancio preventivo,

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la

previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli asso-

ciati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività

associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di pro-

prietà dell'associazione o ad essa affidati;

- l'elezione del Presidente all'interno del Consiglio Diretti-

vo;

- redigere e/o modificare il Regolamento Attuativo delle atti-

vità;

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea, formaliz-
zare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di compo-
nenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la du-
rata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone
fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si
applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ine-
leggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è
presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a
maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro
nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico na-
zionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni
previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a
quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione
e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono op-

ponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o

se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il consigliere impossibilitato a continuare il suo mandato per motivi personali, di salute o deceduto verrà sostituito per cooptazione.

Il Consiglio direttivo così composto rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.

Tale norma viene applicata anche in caso di sostituzione di Consiglieri che, senza giustificato motivo, mancano a tre sedute consecutive del consiglio o vengono espulsi per gravi atti contro l'Associazione.

In questo caso, di norma, verranno cooptati i candidati alla carica di Consigliere non eletti all'ultimo rinnovo e sulla base delle preferenze ottenute.

Il Consiglio direttivo si riunisce su disposizione del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, salvo diversa disposizione dei consiglieri stessi, ed è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea nominano al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione

e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale	
	e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene ap-	
	provato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato pres-	
	so il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	ART. 15	
	(Bilancio sociale e informativa sociale)	
	Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	sono superiori a 100 mila euro annui, l'associazione deve pub-	
	blicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito in-	
	ternet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a	
	qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di am-	
	ministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve	
	redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del	
	terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilan-	
	cio sociale.	
	ART. 16	
	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di ammini-	
	strazione;	
		Pagina 23 di 26

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità, attraverso una richiesta scritta per raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie e secondo le disposizioni e i limiti dell'art.36 del d. Lgs 117/17.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea straordinaria o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPTE UT TERAMO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 228
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 06/03/2024 REGISTRATO IL 12/03/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000228

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 02049210673 ASSOCIAZIONE NATURAMO
ID. TELEMATICO: TAS24L000228000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 02049210673

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

